



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO DIREZIONALE "MECCANO" AD USO DI CENTRO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE GLOBALE DELLA TIPOLOGIA MEDIA

CIG 92018842E6

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 OGGETTO

Il presente capitolato regola la concessione del centro direzionale "Meccano" (ala nord/ovest della stabile) ad uso di centro ambulatoriale di riabilitazione globale della tipologia media. Il concessionario dovrà garantire con proprio personale le diverse prestazioni sanitarie, in particolare: riabilitazione ortopedica traumatologica e infortunistica; servizi di assistenza a disabili e anziani, anche domiciliari;

Tutte le prestazioni saranno effettuate privilegiando i cittadini residenti (o che comunque prestano attività lavorativa sul territorio del Comune di Capoterra). Nello specifico le prestazioni che dovranno essere erogate, sono:

riabilitazione ortopedica traumatologica e infortunistica; servizi di assistenza a disabili e anziani, anche domiciliari. L'accesso alle prestazioni ambulatoriali avviene previa presentazione di prescrizione del medico curante o specialista, ad eccezione delle prestazioni non soggette a prescrizione, che possono essere richieste direttamente dall'utente.

ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione avrà la durata di anni 5 (cinque)

ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

Per la durata del rapporto contrattuale il concessionario si impegna a garantire i servizi oggetto di questo capitolato con proprio personale professionalmente qualificato garantendone la sostituzione in caso di assenza.

Il concessionario garantisce e cura la direzione sanitaria dell'ambulatorio, con personale medico abilitato, responsabile dell'organizzazione tecnica e funzionale del servizio e del possesso dei titoli professionali da parte del personale che vi opera, oltre tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.

Il concessionario si impegna a presentare dichiarazione di inizio attività all'Asl competente per territorio.

Il concessionario si obbliga a garantire il servizio amministrativo di informazione, coordinamento e rendicontazione dell'attività.

Il concessionario svolge l'organizzazione dell'attività affidata, in stretto riferimento al Responsabile di Area Servizi alla Persona, al quale lo stesso dovrà rapportare trimestralmente il proprio operato (n° di prestazioni effettuate nei diversi settori).

È competenza del concessionario il trattamento, lo stoccaggio temporaneo, il conferimento dei rifiuti speciali e i costi da esso derivanti.

È fatto obbligo al concessionario attivare tutte le necessarie procedure di sanificazione del materiale ambulatoriale.

Il personale in carico al concessionario che presterà servizio è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio e dal proprio Codice di deontologia professionale:

- Indossi una divisa priva di imperfezioni, segni di usura, e pulita con ben visibile il cartellino di riconoscimento.
- Rifiuti qualsiasi elargizione e/o regalia
- Rispetti gli orari e i piani di lavoro concordati

Fornisca il materiale sanitario occorrente (compreso rotoli di carta per lettino)

- Rispetti il divieto di fumo ai sensi della norma vigente
- Consegni immediatamente beni ritrovati all'interno della struttura, qualunque sia il loro valore e stato al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
- Segnali subito ogni anomalia rilevata durante lo svolgimento del servizio al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

Sono a carico del concessionario le attivazioni delle utenze idriche, gas, elettriche, telefoniche, internet etc....

Sono a carico del concessionario i costi delle predette utenze e i costi di pulizia dei locali oggetto di concessione.

Sono a carico del concessionario, previo consenso dell'Amministrazione comunale, tutti i lavori di adeguamento degli spazi oggetto della concessione, che eventualmente si rendessero necessari per l'erogazione dei servizi previsti nel contratto, o di servizi aggiuntivi, e l'acquisizione delle relative autorizzazioni, licenze, e atti di assenso comunque denominati.



Sono a carico dell'Amministrazione comunale i lavori di manutenzione straordinaria che non rientrano nelle tipologie sopra descritte. Tali lavori, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, potranno essere eseguiti a cura del concessionario, e le relative spese saranno rimborsate con compensazione del canone di concessione.

ART. 4 CONTROLLI E VERIFICHE

L'Ente Locale provvederà con cadenza almeno trimestrale ad effettuare presso l'Ambulatorio Comunale controlli e verifiche dell'operato del concessionario secondo la check list in allegato. Qualora dal controllo ispettivo a cura dell'Amministrazione risultassero deficienze verrà data formale comunicazione al concessionario affinché provveda ad eliminare le inadempienze riscontrate; in mancanza saranno applicate le penalità di cui all'art. 9 e 10.

ART. 5 PREZZO CORRISPETTIVO

Il prezzo a base di gara soggetto a rialzo come corrispettivo per l'utilizzo della struttura è fissato in euro € 120.000,00 per cinque anni, da versare al Comune di Capoterra con canone mensile di € 2.000,00, con rivalutazione ISTAT a partire dal secondo anno di attività, da versarsi trimestralmente. È previsto un monitoraggio della situazione alla fine del secondo anno di attività

ART. 6 SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e gli oneri connessi alla stipula del contratto sono a totale carico del concessionario.

ART. 7 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Nell'espletamento dell'attività, il concessionario opererà con la diligenza richiesta per i servizi e le prestazioni assunte, facendo uso appropriato delle professionalità di cui dispone.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione

Ai sensi della Legge n. 196/2003 il concessionario viene designato, per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio, titolare del trattamento dei dati personali dell'utente. Al fine di un corretto svolgimento di tale funzione, in base alla medesima legge e successive modificazioni l'aggiudicatario si impegna a fornire ad ogni utente una informativa scritta nella quale:

1. si esplicita il nominativo del Titolare del trattamento dei dati personali e del Responsabile;
2. si comunica che i dati personali raccolti dall'aggiudicatario potranno, per i soli fini connessi allo svolgimento del servizio, essere comunicati dal concessionario a soggetti terzi limitatamente alle funzioni necessarie per un efficace svolgimento del servizio, alle seguenti categorie di soggetti:
 - 2.1 Aziende e Servizi del Sistema Sanitario Nazionale
 - 2.2 all'Ente Comune di Capoterra per il controllo e la rendicontazione dei servizi erogati.

ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI

Nel caso di inadempienze della convenzione, l'Ente Locale è tenuto a contestare per iscritto le inadempienze evidenziate, dando un tempo massimo per la rimozione delle medesime. Trascorso tale termine, qualora il concessionario non abbia provveduto a sanarle e trattandosi di inadempienze che pregiudicano l'attività dell'ambulatorio, l'Ente Locale provvede alla risoluzione dell'appalto. Il contratto è, altresì, risolto, oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nei casi seguenti:

- modificazioni rilevanti delle metodologie adottate nell'espletamento del servizio e non preventivamente concordate con l'Ufficio del RUP;
- eventuali sub convenzioni o appalti dell'attività oggetto del contratto;
- reiterate e documentate inadempienze agli obblighi del presente contratto;
- mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale;
- utilizzo improprio di ogni notizia o dato relativo al servizio ed agli utenti.

Le contestazioni relative all'espletamento del servizio quali l'intempestiva comunicazione di eventuali interruzioni di servizio, le variazioni apportate al servizio e non concordate, la negligenza dell'operatore nell'espletamento delle sue funzioni saranno contestate per iscritto dall'Ente Locale e qualora le controdeduzioni addotte in tempi brevi dall'affidatario non saranno ritenute valide potrà essere disposto l'aumento del 10% del compenso dovuto per il mese in corso. Tre contestazioni e relativo aumento avvenute nell'arco di durata della convenzione danno diritto alla risoluzione della medesima.

ART. 10 CONTROVERSIE



Tutte le controversie o divergenze, anche di carattere tecnico ed economico, che potessero insorgere fra le parti in relazione all'appalto oggetto del capitolato ed al relativo contratto nella sua interpretazione od esecuzione generale e particolare, qualunque ne sia la causa, che non venissero risolte di comune accordo, saranno deferite al giudice ordinario, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Il foro competente è quello di Cagliari.

ART. 11 RISARCIMENTI GARANZIE E RESPONSABILITA'

Si intendono salvi i diritti al risarcimento dei danni per la conduzione del servizio sia a terzi che all'Ente Comune di Capoterra.

Il concessionario dichiara e garantisce che è in grado di fornire i servizi oggetto della presente gara e che gli stessi saranno effettuati a regola d'arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.

Il concessionario userà la massima diligenza nella realizzazione e gestione dell'ambulatorio comunale sito in località P.I.P. Sant'Angelo presso ala nord ovest centro direzionale "Meccano", in considerazione dell'importanza che questo riveste per il comune di Capoterra.

Nell'esecuzione del contratto, il concessionario dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili di proprietà del comune, dei pazienti, del personale del concessionario e non o comunque da questi detenuti o posseduti a diverso titolo.

Il concessionario dovrà altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato in relazione alla espletazione del servizio a persone presenti, a vario titolo (pazienti, personale amministrativo, visitatori, ecc.), negli ambienti di pertinenza dell'ambulatorio. A tal fine, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il concessionario è tenuto alla stipula, con una Compagnia di assicurazione primaria e per l'intera durata del contratto, di una polizza di Responsabilità Civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ai dipendenti e collaboratori della medesima e del concessionario nonché ai terzi con riferimento ai prodotti ed ai servizi erogati. In particolare la polizza dovrà prevedere la garanzia di responsabilità da incendio provocato direttamente o indirettamente dalla ditta e/o dalle sue attrezzature. Il massimale di polizza non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ciascun sinistro relativamente alla garanzia di Responsabilità civile verso terzi e di 3.000.000,00 relativamente alla garanzia di responsabilità civile verso i dipendenti della ditta stessa. Tale polizza, dovrà essere prodotta ed inviata una copia al Comune – con l'indicazione dell'avvenuto pagamento del premio – prima della stipulazione del contratto, il comune dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi.

Tale copertura assicurativa, che avrà durata pari a quella dell'Appalto, eventualmente prorogabile su richiesta del comune e previa accettazione del concessionario, e – comunque – sino a completa ed esatta esecuzione dell'appalto, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti del Comune.

Resta comunque ferma l'intera responsabilità del concessionario per danni eventualmente non coperti dalla polizza, per le parti di danno in franchigia ovvero gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di garanzia della polizza.

Il comune non potrà in alcun modo essere considerato depositario delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà del concessionario a ditta che si trovino nei locali dell'ambulatorio, per cui solo alla ditta medesima spetterà la loro custodia e conservazione, restando così il comune esonerato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

Inoltre il personale dipendente e non del concessionario, che si occuperà dell'erogazione delle diverse prestazioni sanitarie, dovranno stipulare (se non già stipulata) apposita polizza RC Professionale con un massimale non inferiore ad Euro 2.000.000,00 per sinistro, per anno e per assicurato ed una Garanzia di retroattività pari a 3 anni e postuma pari a 12 mesi.

ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva è fissata nel 10% del valore complessivo dei canoni che la ditta si obbliga a versare all'Amministrazione Comunale per i gli anni di gestione. Avrà valore di garanzia per l'osservanza del Capitolato Speciale d'appalto e per la buona esecuzione della gestione. La cauzione dovrà essere presentata all'atto della sottoscrizione del contratto, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, pena la decadenza immediata dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 13 SUBAPPALTO

È fatto divieto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, salvo azione per ulteriore danno, cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente documento, si fa espresso rinvio alle disposizioni delle vigenti norme di Legge. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando di gara e nel presente capitolato d'oneri.